



Opera Universitaria di Trento

Bando ^{2019 | 2020} **OSS**

**PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
AGLI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO
ISCRITTI PER L'ANNO FORMATIVO 2019-2020
AL SECONDO CICLO DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)**

In attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996,
n. 8 e s. s.m. m. e in conformità al provvedimento
della Giunta Provinciale n. 678 di data 22 maggio 2020



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia
Servizio Politiche Sanitarie e per la Non Autosufficienza
Ufficio Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Sommario

1.	DESTINATARI	3
2.	REQUISITI RICHIESTI	3
	2.1 CONDIZIONE ECONOMICA	3
	2.2 MERITO	4
3.	BORSA DI STUDIO	4
	3.1 IMPORTI	4
	3.2 LIQUIDAZIONE	4
	3.3 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO	4
4.	ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	4
	4.1 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA	4
	4.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	5
	4.3 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE CON REDDITI E PATRIMONI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO	6
5.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
6.	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	6
7.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
8.	COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	7
9.	VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	7
10.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7

Glossario

①	IBAN	10
②	NUCLEO FAMILIARE	10
③	PAESI PARTICOLARMENTE POVERI	11
④	PATRIMONIO FAMILIARE	11
⑤	REDDITO FAMILIARE	11

1 DESTINATARI

Il presente Bando è destinato agli studenti residenti in provincia di Trento dalla data di inizio del corso, iscritti per l'a.f. 2019/2020 al 2° ciclo dei corsi professionali per Operatore socio sanitario (OSS) attivati in provincia di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1803 del 2015, che prevedeva due cicli formativi, ovvero fuori provincia, purché tali corsi siano autorizzati dalle rispettive Regioni e attivati ai sensi dell'Accordo Stato -Regioni di data 22 febbraio 2001, recepito con Legge n. 1/2002, della durata annuale non inferiore alle 1000 ore di formazione.

2 REQUISITI RICHIESTI

L'accesso alle borse di studio è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare **2** di appartenenza, sia alla valutazione del merito del richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica è data dalla combinazione di tre elementi: reddito familiare **5**, patrimonio familiare **4** e valutazione del peso del nucleo familiare **2**, ai sensi della Legge Provinciale n. 3, di data 1 febbraio 1993, e successive delibere attuative. Il valore limite dell'Indicatore ICEF per l'accesso alla borsa di studio è indicato nella tabella 1. Il superamento del valore limite comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

TABELLA 1

Soglie di reddito e patrimonio anno 2019 per borsa di studio.
Il valore limite dell'Indicatore ICEF è pari a 0,338235294

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA DI EQUIVALENZA	LIVELLO MASSIMO DEL REDDITO NETTO	LIVELLO MASSIMO DEL PATRIMONIO AL NETTO DELLE FRANCHIGIE*
1	1	€ 17.080,88	€ 64.718,14
2	1,57	€ 26.816,99	€ 80.944,98
3	2,04	€ 34.845,00	€ 94.325,00
4	2,46	€ 42.018,97	€ 106.281,62
5	2,85	€ 48.680,51	€ 117.384,19
6	3,20	€ 54.658,82	€ 127.348,04
7	3,55	€ 60.637,13	€ 137.311,89

OGNI COMPONENTE OLTRE I 5 CORRISPONDE A 0,35 PUNTI IN PIÙ SULLA SCALA DI EQUIVALENZA

* per il calcolo delle franchigie vedi il Glossario

- Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare **2** hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei valori limite, lo studente potrebbe comunque non beneficiare degli interventi per effetto della loro combinazione.
- Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare **2** hanno entrambi importi inferiori alla metà dei valori limite, lo studente risulterà sicuramente beneficiario.

2.2 MERITO

Il merito richiesto per l'accesso alla borsa di studio è la frequenza per la prima volta al secondo ciclo del corso con il superamento dell'esame finale di qualifica.

A tale criterio è possibile derogare nei casi in cui lo studente frequenti come fuori corso per motivi di gravidanza o malattia.

3

BORSA DI STUDIO

3.1 IMPORTI

L'importo della borsa di studio varia da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.200,00, in relazione al requisito di condizione economica.

3.2 LIQUIDAZIONE

La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici), intestato o cointestato allo studente. All'atto della compilazione della domanda online lo studente dovrà inserire il codice IBAN ¹ cliccando su "Accedi ai dati anagrafici e bancari".

Per permettere la liquidazione della borsa di studio, l'Opera Universitaria provvederà all'invio tramite posta elettronica del MODULO DETRAZIONI D'IMPOSTA (anno 2020) agli studenti che con l'approvazione della graduatoria risulteranno beneficiari di borsa di studio.

Tale modulo, correttamente compilato, dovrà essere inviato entro e non oltre il **30 ottobre 2020** all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it.

La borsa di studio sarà liquidata entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.

3.3 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio:

- gli studenti che per l'anno formativo 2019/2020 beneficiano di altro intervento economico allo stesso titolo;
- gli studenti che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando;
- gli studenti iscritti al percorso di formazione quadriennale.

4

ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

4.1 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA

Prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva ICEF per tutti i componenti il nucleo familiare ² e richiedere la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per agevolazioni in materia di diritto allo studio", rivolgendosi presso uno dei CAF convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento. L'elenco degli sportelli convenzionati è disponibile all'indirizzo:

http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf

Per la compilazione della dichiarazione è necessario avere con sé:

- situazione reddituale relativa al 2019 di tutti i componenti il nucleo familiare ² (da dichiarazione dei redditi e altri parametri di valutazione per lavoratori autonomi ed agricoltori);

- informazioni sul patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ② relativo al 2019 (conti correnti, depositi bancari, investimenti, etc.);
- informazioni sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ② al 31.12.2019 (da idonea documentazione o certificati degli Uffici Catastali);
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare ②;
- documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione.

4.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

Gli studenti provenienti da Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea e gli studenti italiani con nucleo familiare ② all'estero, dovranno presentare la documentazione descritta nei successivi paragrafi, direttamente all'Opera Universitaria, previo appuntamento da fissare scrivendo a borse@operauni.tn.it, entro i termini specificati nel capitolo 5.

A seguito dell'inserimento dei dati di condizione economica, effettuato dopo la verifica della documentazione, gli studenti iscritti potranno procedere alla compilazione della domanda online presso lo Sportello Opera Universitaria in via Malpensada 140.

4.2.1 Studenti provenienti da Paesi dell'Unione Europea

Gli studenti provenienti da Paesi dell'Unione Europea devono presentare la documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del nucleo familiare ② i redditi relativi all'anno 2019, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni di proprietà, i depositi bancari nel 2019.

4.2.2 Studenti provenienti da Paesi extra Unione Europea

Gli studenti provenienti da Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

- se provenienti da Paesi particolarmente poveri ③, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesta che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane;
- se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesti la conformità all'originale e che documenti la composizione del nucleo familiare ②, la residenza, per tutti i componenti del nucleo familiare ②, i redditi relativi all'anno 2019, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e degli altri immobili di proprietà oltre la residenza, i depositi bancari nel 2019. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Tutti gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare ②.

La valutazione della condizione economica per gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" (rifugiati politici) e per gli studenti apolidi, terrà conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

4.3 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE CON REDDITI E PATRIMONI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO

Gli studenti italiani con nucleo familiare **2** con redditi e patrimoni anche all'estero dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ICEF secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 per i redditi ed i patrimoni italiani e fornire la documentazione della loro condizione economica estera, secondo le modalità previste al paragrafo 4.2 presso lo Sportello Opera Universitaria dove verrà effettuata la domanda di borsa di studio.

5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di borsa di studio deve essere presentata **dall'1 al 30 settembre 2020** esclusivamente online dal sito www.operauni.tn.it, cliccando su "**Richiedi i benefici del diritto allo studio – DOMANDA ONLINE**" e seguendo tutte le successive istruzioni. Per l'accesso alla procedura è necessario essere in possesso del **codice SPID**.

ATTENZIONE - saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online ed INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA. La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta inviata via e-mail all'indirizzo dello studente, che dovrà essere conservata quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda dovranno essere segnalati tempestivamente all'Ufficio Borse di studio, via e-mail all'indirizzo borse@operauni.tn.it,, indicando sempre cognome, nome, codice fiscale e l'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura, entro il **30 settembre 2020**. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

L'Opera Universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio entro il **15 ottobre 2020**. Lo studente può consultare l'esito della domanda presentata accedendo alla DOMANDA ONLINE sul sito www.operauni.tn.it con le credenziali SPID.

Il budget messo a disposizione dell'Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione delle borse di studio ammonta ad € 80.000,00. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, verrà elaborata una graduatoria con priorità agli studenti in possesso di condizione economica più disagiata.

Gli studenti interessati possono presentare motivato ricorso scritto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria a:

Opera Universitaria – Sportello Opera Universitaria – Via della Malpensada 140 38123 Trento.

Sul ricorso si pronunceranno gli organi designati entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso medesimo.

7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Opera Universitaria, in particolare nei casi di:

- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate bancarie, condizione economica, ecc.);
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico.

8

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Per ogni comunicazione e informazione relativa al presente Bando lo studente può scrivere a borse@operauni.tn.it.

9

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Il Servizio supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia Autonoma di Trento ha attivato un Nucleo di controllo sulle dichiarazioni ICEF, che effettua annualmente controlli di veridicità sulle dichiarazioni presentate, chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, agli Uffici Catastali, e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In presenza di dichiarazioni false, lo studente sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al triplo della somma percepita e perderà il diritto a ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi.

L'Opera segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, "Regolamento" o "REG. UE").

L'Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Per attuare i fini dell'Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:

- a. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente Bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
- b. per le procedure connesse all'assegnazione della borsa di studio, del posto alloggio e dei servizi connessi, dell'esonero dalla tassa provinciale per il diritto allo studio e dalle tasse universitarie nonché delle altre agevolazioni previste dal presente Bando;
- c. per l'elaborazione di report statistici qualitativi/quantitativi anche in forma aggregata;
- d. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell'art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità accessorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell'Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all'articolo 5 del REG. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei ed anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede dell'Opera Universitaria in appositi archivi documentali/server. L'Opera Universitaria adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del REG. UE in modo da garantire un livello

di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all'art. 9 paragrafo 1 del REG. UE, il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l'adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva dell'Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati personali e la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per l'Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 1.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d) è facoltativo e l'eventuale revoca del consenso successiva non comporta alcuna conseguenza.

3. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti dell'Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con l'Opera Universitaria ai fini dell'erogazione dei benefici per il diritto allo studio.

L'Opera Universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e ad organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l'acquisizione, a società terze o professionisti fornitori di servizi per l'Opera Universitaria. Tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o "responsabili del trattamento" a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 28 del REG. UE.

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

4. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati presso l'Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l'accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso l'Opera Universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 89, comma 1 del Regolamento.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le ricordiamo che Lei ha diritto:

- di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall'art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso)
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica)
- di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento)

- di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall'art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di opposizione)

6. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI Dati (“Data Protection Officer”)

Il Titolare del trattamento è l'Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, via della Malpensada n. 82/A. Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo pec: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461/217411 o fax 0461/217444.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa dell'Opera Universitaria di Trento.

Il Referente Privacy al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal REG. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 Trento - telefono: 0461/217411 - fax: 0461/217444 - PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”) contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa completa sul sito dell'Opera Universitaria al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/informazioni/privacy>.

Glossario

① IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

- 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia)
- 2 cifre di controllo
- il codice BBAN nazionale.

ESEMPIO DI CODICE IBAN

SIGLA INTERNAZIONALE	NUMERO DI CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE
IT	12	L	12345	12345	123456789012

② NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare di riferimento è quello a cui lo studente appartiene al momento di presentazione della domanda di borsa di studio.

1. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ogni persona può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare le persone componenti la famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), salvo quanto stabilito dalle delibere attuative dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2. NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA QUELLO DEI GENITORI

Il nucleo familiare del richiedente i benefici non è integrato con quello dei genitori quando si verificano, anche disgiuntamente, i seguenti casi:

- lo studente ha già compiuto 35 anni
- lo studente è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una "convivenza anagrafica"
- lo studente risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da almeno 18 mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ("reddito di garanzia") e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stata pari o superiore ad € 8.000,00 nell'anno 2019
- lo studente risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

Lo studente dovrà comunque dichiarare tutte le persone che eventualmente risiedono anagraficamente nella propria unità abitativa.

In mancanza dei requisiti sopra indicati, lo studente deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con il quale lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle dello studente che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre.

③ PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D.M. n. 62 del 6 maggio 2020, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

④ PATRIMONIO FAMILIARE

Il patrimonio familiare valutabile ai fini ICEF è la somma delle conversioni in reddito equivalente del patrimonio mobiliare, del patrimonio immobiliare e dell’abitazione di residenza al netto della franchigia, pesati in relazione al grado di parentela con la persona destinataria dell’agevolazione secondo le seguenti percentuali:

- 100% per la persona destinataria dell’intervento, del coniuge non separato e dei parenti ed affini di primo grado
- 50% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di secondo grado
- 30% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

Le persone conviventi non parentali sono considerate secondo le seguenti percentuali:

- 100% per il convivente “more uxorio”
- 30% per altre persone conviventi.

Il patrimonio familiare viene considerato al netto delle seguenti franchigie:

- € 130.000,00 per l’abitazione di residenza
- € 20.000,00 per i beni immobili diversi dall’abitazione di residenza
- € 25.000,00 per il patrimonio mobiliare.

I patrimoni oltre le franchigie saranno valutati secondo le seguenti regole:

- 5% per i primi 25.000 euro
- 20% per i successivi 20.000 euro
- 60% oltre i 45.000 euro.

Patrimoni all’estero: ai fabbricati all’estero è attribuito un valore convenzionale di € 500,00 al metro quadro.

⑤ REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare valutabile ai fini ICEF è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, al netto delle detrazioni, pesati in relazione al grado di parentela con la persona destinataria dell’agevolazione secondo le seguenti percentuali:

- 100% per la persona destinataria dell’intervento, del coniuge non separato e dei parenti ed affini di primo grado
- 50% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di secondo grado
- 30% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

I soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- 100% per il convivente “more uxorio”
- 30% per altri soggetti conviventi.

Per il calcolo della condizione economica viene effettuata la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese sostenute dai nuclei familiari per i consumi nell'anno di riferimento del reddito (vedi di "Calcolo stima dei consumi" al punto 1.) e viene raffrontata con il reddito del nucleo familiare (vedi "Calcolo di congruità" al punto 2.).

1. CALCOLO STIMA DEI CONSUMI

a. I consumi di base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri. Gli importi così ridotti sono individuati con deliberazione di Giunta provinciale.

TIPOLOGIA CONSUMO DI BASE	PERCENTUALE CONSIDERATA
ALIMENTARI	80%
ABBIGLIAMENTO/CALZATURE	40%
ENERGIA ELETTRICA	50%
COMUNICAZIONI	40%

b. Le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF per l'anno di riferimento.

c. Le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate in un importo forfettario, individuato con deliberazione di Giunta provinciale, per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 dell'anno di riferimento.

d. Le spese per la gestione dell'alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfettario a mq individuato con deliberazione di Giunta provinciale, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31/12 dell'anno di riferimento. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina superiore.

La stima delle spese relative ai consumi è data dalla somma delle voci a) + b) + c) + d).

2. CALCOLO DI CONGRUITÀ

Se la stima delle spese relative ai consumi è superiore al reddito familiare dichiarato, la domanda è incongrua, altrimenti è congrua: nell'ipotesi di domanda incongrua il calcolo della condizione economica del nucleo familiare si baserà sulla stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese sostenute dai nuclei familiari, calcolate come previsto al punto 1.